



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Valle Castellana (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle *“Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata”* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015”*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29/2016/AUT/INPR;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, relativa all'approvazione delle *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018;

vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020";

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 38/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **Valle Castellana (TE)** - 915 abitanti - acquisite mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 5 dicembre 2018, protocollo n. 3483 e in data 17 luglio 2018, protocollo n. 1571, nonché i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 25 marzo 2019, protocollo n. 683 e in data 17 gennaio 2020, protocollo n. 271.

Al riguardo l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato nelle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

Ha ritenuto, altresì, di procedere, all'esame della documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di **Valle Castellana**, in data 6 maggio 2020, prot. n. 2879, è stata richiesta documentazione aggiuntiva e sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018:

- costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- riaccertamento straordinario ed ordinario anno 2016 dei residui;
- mancata coincidenza degli importi dei fondi di cassa del Tesoriere e derivanti da scritture contabili per gli anni 2015-2016-2017;

- i prospetti relativi alla composizione del risultato di amministrazione per gli anni 2015-2016-2017 risultano poco chiari e non coincidenti tra i vari documenti contabili esaminati;
- errata contabilizzazione, in uscita, dell'anticipazione di tesoreria anno 2015;
- scarsa efficienza nel recupero dell'evasione tributaria nel 2015;
- le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere a fine anno 2016 non sono congrue rispetto al valore del contenzioso pendente;
- debiti fuori bilancio da sentenze esecutive riconosciuti e finanziati nel corso del 2018;
- in merito alla partecipazione nella società Ruzzo Reti S.p.A., risulta poco chiaro se la quota di partecipazione dell'Ente sia lo 0,10% oppure l'1,00%;
- risulta la mancata trasmissione telematica alla banca dati SIRTEL dei dati relativi ai rendiconti 2013-2014-2015.

Con nota del 23 maggio 2020 prot. n. 3166, acquisita al prot. n. 3070 dello stesso giorno, L'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto lgs n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della

Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Valle Castellana**, all'esito dell'istruttoria svolta si osserva che l'Ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 27 maggio 2015. A seguito del riaccertamento straordinario il risultato di amministrazione è stato rideterminato in euro 8.342,44, totalmente accantonato a FCDE. L'Ente, inoltre, in tutte e quattro le annualità in esame, presenta situazioni di equilibrio della parte corrente mai determinate, tra l'altro, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si evidenzia, infine, la mancata trasmissione telematica alla banca dati SIRTEL dei dati relativi ai rendiconti 2013-2014-2015; in riferimento all'annualità 2014 la criticità è stata già evidenziata nella deliberazione n. 202/2016/PRSE adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 13 ottobre 2016, alla quale l'Ente non ha fornito riscontro. In sede istruttoria l'Ente, nel prendere atto della mancata trasmissione, ha comunicato di aver cercato di provvedere all'invio ma l'attuale sezione SIRTEL del portale della Corte dei conti permette solamente la visualizzazione dei quadri e degli invii effettuati.

3. Dall'esame svolto è emerso che l'Ente, nel periodo in esame, presenta fondi di cassa ampiamente positivi e pari, rispettivamente, ad euro 191.755,43 nel 2015, euro 111.060,73 nel 2016, euro 321.944,25 nel 2017 ed euro 1.332.244,88 nel 2018 ed in tutte le annualità presenta

consistenti importi della cassa vincolata. In sede istruttoria sono stati rilevati importi discordanti tra le scritture contabili ed il Tesoriere relativamente alle annualità 2015-2016-2017, ai quali l'Ente ha risposto chiarendo gli importi corretti come sopra riportati.

Nel 2015 la differenza tra i due fondi, pari ad euro 71.077,37 ha come causa la presenza di pagamenti effettuati dall'Ente non contabilizzati nella contabilità speciale (euro 69.647,04) e di versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere (euro 1.430,33).

Nel 2016, invece, non viene chiarito nulla in merito alla differenza tra il fondo di cassa a fine anno del Tesoriere e quello risultante dalle scritture contabili e da delibera di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto, pari ad euro 6.099,74.

Nel 2017, infine, il fondo di cassa a fine anno del Tesoriere, presente in BDAP e nella delibera di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto non coincide con quello risultante dalle scritture contabili a causa di un mandato pari ad euro 5.005,82 annullato, da quello che si evince, erroneamente, nel 2018.

Si evidenzia, poi, che l'Ente ricorre ad anticipazioni di tesoreria nei primi due anni in esame, per euro 307.100,35 nel 2015 ed euro 133.017,00 nel 2016, entrambe interamente restituite a fine anno. In sede istruttoria è stata rilevata l'errata contabilizzazione in uscita, nel 2015, dell'anticipazione, riportata al Titolo IV anziché al Titolo V.

L'Ente, nella nota del 23 maggio 2020 ha chiarito che: *"Dalla stampa del certificato al rendiconto 2015, non risulta tale errata imputazione. Si comunica, inoltre che l'Ente non ha fatto mai ricorso ad anticipazioni di tesoreria"*. Si evidenzia come il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte del Comune di Valle Castellana è emerso in sede istruttoria, per quanto concerne l'annualità 2015, dall'esame del questionario e della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto, mentre, per quanto riguarda l'annualità 2016, oltre che dall'esame dei due documenti prima nominati, anche dalla consultazione della banca dati BDAP.

La Sezione ricorda, inoltre, che l'anticipazione di tesoreria costituisce uno strumento ordinario a disposizione degli Enti per fronteggiare le fisiologiche esigenze di cassa dovute alla discrasia temporale che può verificarsi tra l'andamento delle riscossioni e quello dei pagamenti (cfr. Corte costituzionale n. 188/2014). Essa non deve tramutarsi in indebitamento e, conseguentemente, deve essere rimborsata a fine esercizio.

Tanto premesso, è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell'Ente, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive, migliorando, tra l'altro, l'efficienza nel recupero dell'evasione tributaria per l'IMU, nonché la riduzione delle spese correnti. In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti sulla scarsa efficienza della

riscossione in merito all'attività di recupero dell'evasione tributaria, dovuti, come chiarito dall'Ente, dalla sospensione dei tributi comunali essendo Valle Castellana un comune del cratere a causa del sisma del 2016.

4. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle quattro annualità è emerso, altresì, che l'Ente presenta avanzi di amministrazione, pari, rispettivamente, ad euro 210.403,50, euro 344.426,68, euro 361.558,53 ed euro 736.929,42, che a seguito degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 10.657,42 (rappresenta lo 0,49% del totale dei residui attivi) nel 2015, euro 197.237,45 (rappresenta il 9,57% del totale dei residui attivi) nel 2016, euro 223.830,23 (rappresenta l'11,62% del totale dei residui attivi) nel 2017 ed euro 529.421,93 (rappresenta il 19,30% del totale dei residui attivi) nel 2018, determinano parti disponibili positivi di euro 193.842,72, euro 145.689,23 ed euro 2.699,50, mentre è pari a 0 nell'ultimo anno. In sede istruttoria sono stati riscontrati dati discordanti, tra i vari documenti contabili esaminati, relativamente alle annualità 2015 e 2017. L'Ente, nella nota del 23 maggio 2020, ha riportato i prospetti contenenti gli importi corretti del risultato di amministrazione e degli accantonamenti relativamente alle annualità 2015 e 2017.

Inoltre, nella stessa nota, è stato precisato che *"in merito agli accantonamenti al FCDE delle annualità 2016, 2017 e 2018 gli stessi sono stati effettuati sempre con il metodo semplificato con un trend in aumento"*.

La lettura dei dati dell'Ente e dell'Organo di revisione relativi al FCDE risulta non agevole e, per certi versi, contraddittoria. Dall'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione si evince che l'Ente ha adottato per il 2015 e il 2016 il metodo semplificato, mentre per il 2017 ed il 2018 risulta il ricorso al metodo ordinario. Al riguardo, si richiama l'Ente a prestare una maggiore attenzione nella compilazione dei documenti contabili.

Il Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, evidenzia, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa e invita l'Ente ad una ponderata valutazione fin dal prossimo documento contabile da approvare riservandosi di valutare la congruità del fondo in parola nei successivi cicli di controllo.

Il Fondo Pluriennale Vincolato risulta determinato al termine del primo e dell'ultimo anno in esame e pari ad euro 16.560,00 nel 2015 ed euro 27.644,14 nel 2018, mentre nel 2016 e nel 2017 risulta pari a 0.

Inoltre, in sede istruttoria si è rilevato che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere a fine anno 2016 non sono congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, in quanto, come riportato dall'Organo di revisione nel questionario, *"Dall'esame della proposta di rendiconto 2017 emerge un fondo contenzioso di euro 280.000,00 che avrebbe dovuto essere già valutato nel 2016 in considerazione della vertenza in corso – il risultato di amministrazione appare elevato e va verificato in sede di rendiconto 2017"*. Nella nota del 23 maggio 2020, l'Ente ha precisato che *"Nel rendiconto 2017 è stata accantonata la somma di euro 100.000,00 per Fondo Contenzioso, mentre nel rendiconto 2018 la somma accantonata in tale fondo è stata di euro 200.000,00"*.

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti anche su debiti fuori bilancio che l'Ente ha riconosciuto e finanziato nel corso del 2018, derivanti da sentenze esecutive e pari ad euro 134.493,17 di parte corrente; nello specifico, uno di tali debiti non è stato seguito da impegno di spesa e risulta riproposto nel fondo contenzioso accantonato nel rendiconto 2018. Nella nota di risposta del 23 maggio 2020, è stato precisato quanto segue: *"Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2018 è stato riconosciuto il debito in questione ma al 31 dicembre 2018 non si è provveduto ad effettuare il relativo impegno di spesa. Pertanto lo stesso è riconfluito nell'avanzo di amministrazione che è stato accantonato e successivamente pagato nell'anno 2019"*. Si precisa, infine, che con la deliberazione in oggetto si dispone l'invio dell'atto consiliare alla Procura Regionale presso la Corte dei conti Abruzzo.

5. L'Ente, a fine anno 2016, non ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, facendo rilevare, dall'esame delle scritture contabili, la persistenza di residui passivi provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti pari ad euro 1.285.927,57 (euro 42.749 del Titolo I ed euro 1.243.178,57 del Titolo II). Al 31 dicembre dello stesso anno i residui fanno registrare una piccola riduzione rispetto all'anno precedente, mentre nel 2017 i residui attivi confermano una costante contrazione, mentre per i passivi si rileva un leggero aumento. Il 2018, invece, fa registrare un forte aumento sia dei residui attivi, che passano da euro 1.926.219,10 di fine 2017 ad euro 2.742.461,88, che dei residui passivi, che passano da euro 1.886.604,82 di fine 2017 ad euro 3.310.133,20. Da evidenziare, infine, come, a fine 2018, poco più della metà dei residui attivi sia rappresentato da entrate in conto capitale e quasi il 64% dei residui passivi da spese in conto capitale. L'Ente, nella nota del 23 maggio 2020, ha specificato che *"per quanto riguarda i residui passivi, si è iniziata nel rendiconto 2018 un'attività di riaccertamento per verificare l'effettiva esigibilità degli stessi, attività che prosegue anche nel redigendo rendiconto 2019"*.

6. L'Ente detiene partecipazioni dirette in tre società:

- Ruzzo Reti S.p.A., pari allo 0,10%, società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione,

accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

- Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., pari all'1,73%, che si occupa del trattamento e dello smaltimento di altri rifiuti non pericolosi.
- Innovazione S.p.A. in liquidazione, pari all'1,00%.

Con piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 20 ottobre 2017, si è stabilito di mantenere le partecipazioni in Ruzzo Reti S.p.A. ed in MO.TE. S.p.A., in quanto producono servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 20 dicembre 2019 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, dalla quale è emerso che il Comune di Valle Castellana detiene una quota di partecipazione pari al 10% nel CO.TU.GE., Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli, la cui finalità è quella di garantire la promozione del territorio, gestendo tra l'altro un importante impianto sciistico; con tale deliberazione sono state mantenute le partecipazioni nelle due società e nel consorzio, in quanto le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale.

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti relativamente alla quota di partecipazione detenuta dall'Ente nella Ruzzo Reti S.p.A., in quanto, mentre nella deliberazione di ricognizione straordinaria risulta essere dello 0,10%, nella deliberazione di revisione ordinaria è l'1,00%. L'Ente, nella nota del 23 maggio 2020, ha chiarito che la quota di partecipazione corretta è quella indicata in sede di ricognizione straordinaria e cioè l'1,00%.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha evidenziato, nei questionari in esame, come il sistema informativo non consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate e come i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non risultino trasmessi.

Si rileva, pertanto, come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si ponga in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari atteso che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

A conclusione degli accertamenti istruttori sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Valle Castellana (TE)

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte alla puntuale verifica della costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato, ad adottare misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, alla corretta gestione ed allo smaltimento dei residui nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Valle Castellana (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2020.

L'Estensore
Antonio DANDOLO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Lorella GIAMMARIA